

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 873/76 DEL CONSIGLIO**del 13 aprile 1976****relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento francese**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che in Italia il mercato del frumento tenero presenta difficoltà di approvvigionamento ed è caratterizzato attualmente da prezzi piuttosto elevati; che questa situazione è dovuta a vari fattori, quali il deficit strutturale della produzione italiana, i fenomeni di detenzione a fini speculativi causati dal deprezzamento della lira italiana sul mercato dei cambi, nonché la diminuzione delle importazioni, rese più difficili da detti eventi monetari;

considerando che, per far fronte a tale situazione, le autorità italiane hanno già posto in vendita una parte delle scorte d'intervento; che è da temersi che neppure la vendita dei restanti quantitativi sia sufficiente a ripristinare una situazione normale sul piano degli approvvigionamenti;

considerando che per raggiungere siffatto obiettivo è opportuno mettere a disposizione dell'organismo d'intervento italiano una parte dei quantitativi di frumento tenero ancora disponibili all'intervento negli altri Stati membri; che l'organismo d'intervento francese, in particolare, è tuttora in possesso di una certa quantità di frumento tenero;

considerando che occorre precisare alcune modalità di presa in consegna dei prodotti e di trasferimento delle responsabilità ad essi relative;

considerando che è necessario prevedere disposizioni per l'imputazione di tale operazione secondo i meccanismi istituiti dal regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 330/74⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste implicano l'assunzione delle spese di trasporto da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 maggio 1976, l'organismo d'intervento francese tiene 100 000 tonnellate di frumento tenero a disposizione dell'organismo d'intervento italiano, che può prenderle in consegna secondo le modalità previste dagli articoli da 2 a 5.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento italiano prende in consegna i prodotti nel luogo in cui sono immagazzinati e da quel momento ne assume la responsabilità.

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 100 del 14. 4. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 275 del 30. 12. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 37 del 9. 2. 1974, pag. 5.

2. Le operazioni di consegna di cui al paragrafo 1 formano oggetto di gara. Tali operazioni consistono nella fornitura del prodotto immagazzinato nel luogo di partenza reso magazzino scaricato nei porti italiani oppure reso magazzino non scaricato in luoghi in prossimità di tali porti. L'organismo d'intervento può designare come luoghi di fornitura dei porti, oppure dei luoghi vicini a tali porti, dopo averne informato la Commissione.

Sono dichiarati aggiudicatari il migliore o i migliori offerenti.

Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

3. La gara è indetta dall'organismo d'intervento italiano.

Quest'ultimo stabilisce le clausole e condizioni di gara, avendo cura che siano compatibili col disposto del presente regolamento. Esse possono prevedere, fra l'altro, il deposito di una cauzione a garanzia del corretto svolgimento della gara; esse devono inoltre garantire parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità.

4. Le offerte da presentare all'organismo italiano devono essere espresse in lire italiane.

5. Le autorità italiane tengono informata la Commissione sullo svolgimento delle operazioni della gara.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento francese iscrive in uscita, sul conto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del

regolamento (CEE) n. 787/69, i quantitativi di frumento tenero ceduti in applicazione dell'articolo 1, a valore zero.

2. L'organismo d'intervento italiano iscrive in entrata, sul conto di cui al paragrafo 1, i cereali da esso presi in consegna conformemente all'articolo 1, a valore zero.

Articolo 4

Le spese previste per l'aggiudicazione di cui all'articolo 2, relative ai quantitativi di frumento tenero indicati all'articolo 1, sono imputate al conto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 787/69.

Articolo 5

1. La Repubblica italiana adotta le misure necessarie per accertarsi che il frumento tenero di cui all'articolo 1 sia rivenduto esclusivamente a fini di fabbricazione di alimenti per l'approvvigionamento della popolazione.

2. Al frumento tenero di cui all'articolo 1 si applica il regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 129/73 ⁽²⁾.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 aprile 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1973, pag. 17.